



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Determinazione nr. 000795 di data 30 DICEMBRE 2019

OGGETTO: **L.P. 13/07** – Affidamento servizio residenziale a favore di persone disabili per l'anno 2020, approvazione schema e sottoscrizione "convenzione ponte" per la gestione di Comunità socio sanitaria a Idro a favore di utenti residenti nelle Giudicarie resi da Cooperativa Sociale "CO.GE.S.S." Onlus – Impegno di spesa per il 2020 – codice CIG Z922B608D6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

VISTI:

- ⇒ che il Consiglio con deliberazione nr. 34 di data 27 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie;
- ⇒ la deliberazione del Comitato esecutivo nr. 190 di data 27 dicembre 2018 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 -2021 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2019 - 2021";
- ⇒ quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ⇒ il nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente oggetto "Art. 152 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e i. - Approvazione nuovo regolamento di contabilità della Comunità delle Giudicarie";

PREMESSO:

1. che la L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 prevede la riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali con nuove norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino;
 2. che la L.P. 12 luglio 1991 nr. 14 "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento", benché abrogata, continua ad avere validità il comma 5 bis dell'articolo 38 "Convenzioni";
 3. che la L.P. 27 luglio 2007 nr. 13 innova le politiche sociali nella provincia di Trento e prevede che le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica siano esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale nr. 3 del 2006;
 4. che l'articolo 8 della L.P. 3/2006 specifica le funzioni amministrative spettanti alla Provincia e quelle spettanti ai Comuni, con la specificazione che in prima applicazione alcune funzioni amministrative siano obbligatoriamente esercitate in modo associato mediante le comunità;
- che con decreto nr. 203 del 22 dicembre 2009 il Presidente della Giunta Provinciale ha trasferito alla Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 16 giugno 2006 nr. 3, le funzioni amministrative già esercitate dal Comprensorio delle Giudicarie a titolo di delega dalla Provincia;
 - che con delibera nr. 3051 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 3/2006 (articolo 8, comma 13, e articolo 9) ha deliberato la sottoscrizione dell'intesa tra Provincia e Autonomie Locali sugli atti di indirizzo e coordinamento ai fini del trasferimento delle funzioni alle Comunità ed ha definito transitoriamente i livelli essenziali delle prestazioni e delle politiche tariffarie che sono state prorogate in data 30 dicembre 2010 dalla giunta provinciale con delibera nr. 3179 a tutto il 2011, con le modalità gestionali attualmente vigenti salvo diverse determinazioni;

→ che con delibera nr. 3052 del 18 dicembre 2009 la Giunta Provinciale in attuazione della L.P. 16 giugno 2006 nr. 3 (articolo 8, comma 4, lettera b) ha autorizzato l'Assessore all'urbanistica e agli enti locali alla sottoscrizione dell'intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie per l'identificazioni delle attività di livello provinciale;

le seguenti delibere della Giunta Provinciale di Trento:

- ⇒ nr. 399 di data 02 marzo 2012, nr. 1013 di data 24 maggio 2013, nr. 2013 di data 24 novembre 2014, nr. 2094 di data 20 novembre 2015 e nr. 1863 di data 21 ottobre 2016 con le quali sono stati approvati gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale per gli anni dal 2012 al 2018;
- ⇒ nr. 1116 di data 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021";
- ⇒ nr. 1809 di data 14 novembre 2019 con la quale la Provincia ha integrato il budget a disposizioni delle Comunità di Valle e Comuni per le attività di livello locale per il 2019;

che per il calcolo della quota di cui all'articolo 18 della L.P. 13/07, si applicano i criteri approvati con la deliberazione nr. 2422 di data 09 ottobre 2009 dalla Giunta Provinciale di Trento "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14" che sono valide dal 1° ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2010, prorogate con provvedimenti successivi fino alla prossima entrata in vigore dell'ICEF quale criterio di calcolo della compartecipazione alla spesa, che per ora è previsto solo per i servizi rivolti agli anziani;

CONSTATATO:

che la legge provinciale 27 luglio 2007, nr. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) disciplina gli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento e dell'affidamento/finanziamento dei servizi socio assistenziali;

che nel corso degli ultimi anni, le disposizioni originarie previste nella L.P. 13/2007 sono state in vari aspetti modificate, stante la necessità di aggiornare l'ordinamento giuridico-amministrativo provinciale dei servizi socio assistenziali, alla luce delle direttive europee in tema di appalti e concessioni (2014/23/UE e 2014/24/UE), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), del Nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017, che ancora necessita di una sua appropriata e completa declinazione negli atti attuativi di competenza statale), in presenza di un quadro di interpretazione del diritto vigente riguardante gli affidamenti dei predetti servizi e il Terzo Settore che, tenuto conto anche del regime transitorio disposto per l'applicazione di varie norme, ad oggi si presenta altalenante, non organico ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'ANAC;

che la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione nr. 2215 del 30/11/2018, concernente "Legge provinciale 27 luglio 2007, nr. 13, art. 53: approvazione delle linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali" e, in particolare, l'Allegato ad essa relativo;

DATO ATTO:

che i servizi socio-assistenziali di livello locale, attualmente finanziati a vario titolo dalla Comunità delle Giudicarie nell'ambito delle proprie competenze, sono quelli elencati nell'Allegato 1) alla deliberazione sopra citata, e si differenziano a seconda della tipologia dei rapporti nelle seguenti fattispecie:

1. convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.P. 14/1991 anteriormente al 12 settembre 2008, termine individuato dall'Art. 47 della L.P. 12 settembre 2008 n. 16 (Legge finanziaria provinciale 2009), da considerarsi prorogate *ex lege*, in virtù del combinato disposto dell'art. 38, comma 5 bis della L.P. 14/1991, dell'art. 53, commi 5 e 6 della L.P. 13/2007 e del citato Regolamento di esecuzione, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il 30 giugno 2021;
2. convenzioni pluriennali stipulate dalla Comunità, ovvero dalla Provincia cui la Comunità è subentrata, ai sensi della L.P. 35/1983 anteriormente al 27 dicembre 2007, da considerarsi prorogate *ex lege*, in virtù del combinato disposto dell'art. 7, comma 6 della L.P. 35/1983, dell'art. 53, commi 5 e 6 della L.P. 13/2007 e del citato Regolamento di esecuzione, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

3. rapporti gestiti anno per anno a bilancio o a retta, in scadenza al prossimo 31 dicembre, ovvero altri rapporti in scadenza non rientranti nelle fattispecie di cui ai punti 1) e 2), per i quali è possibile fare riferimento all'art. 53, comma 7, primo periodo della L.P. 13/2007;

che, con riferimento al punto 3) sopra riportato, la deliberazione della Giunta provinciale nr. 2215 del 30/11/2018, prevede, a garanzia della continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga ex lege delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, o per altri rapporti in scadenza non rientranti nelle proroghe ex lege la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;

che nelle more dell'approvazione degli schemi di convenzioni quadro sopra citate, sono da considerarsi prorogate le rette definite con le deliberazioni della Giunta Provinciale di approvazione dello stralcio del programma sociale provinciale richiamate più sopra, con le quali sono anche specificate le attività socio-assistenziali di livello locale in gestione alle Comunità di Valle;

altresì che con il D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22- 97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito denominato "Regolamento di esecuzione", la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;

CONSTATATO:

che con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità nr. 183 di data 21 dicembre 2018 è stato approvato l'atto ricognitivo/programmatorio delle attività socio assistenziali della Comunità delle Giudicarie e con lo stesso atto è stato anche approvato lo schema di "convenzione ponte" che disciplina i rapporti con i soggetti i cui servizi non sono oggetto di proroga ex lege, la cui decorrenza è stabilita il 31/12/2018;

che tra i servizi la cui gestione non è disciplinata da convenzioni, quindi non prorogabili, rientrano i servizi residenziali a favore di persone disabili e in particolare Comunità socio sanitaria a Idro erogati da Cooperativa Sociale "CO.GE.S.S." Onlus con sede in Via Stoppini, 26 a 25070 - BARGHE (Bs);

RILEVATO che:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6 della L.P. 13/2007 e dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data dell'1 luglio 2018 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- gli articoli 19 e 20 del Regolamento di esecuzione disciplinano nello specifico i casi in cui i soggetti si considerano rispettivamente autorizzati ed accreditati transitoriamente per i servizi già funzionanti alla data del 1° luglio 2018, richiedendo l'invio da parte degli stessi, entro il 31 dicembre 2018, di una comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale vengono indicati i rapporti in essere, i servizi svolti e le eventuali strutture presso le quali si svolge il servizio, al fine di ricondurre i servizi erogati alle aggregazioni funzionali o alle altre tipologie di servizio previste ai sensi del nuovo Regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori nonché di presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il termine del 30 giugno 2021;
- nelle more della verifica degli adempimenti da parte dei suddetti soggetti ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento transitorio e della fase istruttoria necessaria per la pubblicazione da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati transitoriamente, si rende necessario provvedere a dare continuità ai rapporti in essere al 1° luglio 2018 ed in scadenza il 31 dicembre 2019, al fine di assicurare continuità assistenziale agli utenti, a garanzia dell'imprescindibile interesse pubblico, in particolare delle fasce di cittadini più vulnerabili;

che, come già specificato, tra i rapporti gestiti anno per anno rientra quello con la Cooperativa Sociale "CO.GE.S.S." Onlus che gestisce servizi residenziali a favore di persone disabili residenti nella Comunità delle Giudicarie per i quali si rende quindi necessario sottoscrivere la convenzione. Lo schema di convenzione approvato con la delibera 183 di data 21 dicembre 2018, agli articoli 1 "Oggetto" comma 4, articolo 4 "Risorse a disposizione" (riferimento al Catalogo provinciale) e 6

“Finanziamento” comma 3 non risulta pertinente con le strutture fuori Provincia che seguono le normative locali per l’approvazione delle rette e quindi si rende necessario approvare uno schema senza quei riferimenti, che si qui allegato, per dare continuità ai rapporti in essere per il 2020 provvedendo nel contempo all’impegno di spesa;

che per i servizi per i quali si assume l’onere si provvederà alla rivalsa nei confronti dei nuclei familiari degli utenti, con la modalità stabilite per ognuno, in particolare la compartecipazione per i servizi a favore di disabili viene ancora calcolata in base alla Determinazioni Provinciali approvate con la deliberazione nr. 2422 di data 09 ottobre 2009 dalla Giunta Provinciale di Trento, prorogate con provvedimenti successivi fino alla prossima entrata in vigore dell’ICEF quale criterio di calcolo della compartecipazione alla spesa, che per ora è previsto solo per i servizi rivolti agli anziani;

che i servizi saranno finanziati con gli stanziamenti sulle leggi di settore stabiliti dalla Giunta Provinciale con la delibera di approvazione del nel “Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021”;

VISTI:

lo schema di convenzione allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la deliberazione del Consiglio della Comunità delle Giudicarie nr. 34 di data 27 dicembre 2018 che, in base a quanto disposto dall’articolo 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Comunità delle Giudicarie;

la disponibilità al capitolo 122131 articolo 10 “Assunzione oneri e rette per la fruizione da parte di soggetti portatori di handicap di servizi a carattere residenziale” Prestazioni a carattere residenziale e semi-residenziale rese da strutture assistenziali” – intervento 1.05.0103 codice del piano dei conti 1.03.02.15.008 – del bilancio pluriennale 2019-2021 gestione esercizio 2020;

quanto disposto da:

- ⇒ C.E.L. _ “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 2/2018, dalla L.P. 3/2006 e dallo Statuto della Comunità delle Giudicarie;
- ⇒ la L.P. nr. 13 del 27 luglio 2007;
- ⇒ l’articolo 38, comma 5 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14;
- ⇒ dalla L.P. 30 novembre 1992, nr. 23 “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo” e successive modifiche;

D E T E R M I N A

1. Di affidare la gestione per l’anno 2020 del servizio residenziale a favore di persone disabili erogato presso la Comunità socio sanitaria a Idro alla Cooperativa Sociale “CO.GE.S.S.” Onlus con sede a 25070 - BARGHE (Bs) in Via Stoppini, 26 - codice identificativo di gara CIG Z922B608D6;
2. Di approvare lo schema di “convenzione ponte” allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. Di sottoscrivere la “convenzione ponte” con il soggetto di cui all’art. 1;
4. Di dare atto che la validità del presente provvedimento è subordinata all’esito positivo della verifica dei requisiti in possesso da parte di Cooperativa Sociale “CO.GE.S.S.” Onlus tramite il sistema AVCpass e al pagamento dello stesso soggetto del contributo a favore dell’Autorità, se dovuto;
5. Di impegnare a carico del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio di gestione 2020 al capitolo 122131 articolo 10 “Assunzione oneri e rette per la fruizione da parte di soggetti portatori di handicap di servizi a carattere residenziale” Prestazioni a carattere residenziale e semi-residenziale rese da strutture assistenziali” – intervento 1.05.0103 codice del piano dei conti 1.03.02.15.008 la somma di euro 29.380,00 da maggiorare di iva al 5% per euro 1.469,00 per un totale complessivo di euro 30.849,00;

6. Di dare atto che si provvederà al recupero delle quote di compartecipazione a carico degli utenti e delle famiglie di appartenenza, come stabilito nelle Determinazioni Provinciali richiamate in premessa, prorogate con provvedimenti successivi fino alla prossima entrata in vigore dell'ICEF quale criterio di calcolo della compartecipazione alla spesa e di introitare le stesse al capitolo di entrata 310207 del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio di gestione 2020;
7. Di finanziare il presente provvedimento con gli stanziamenti sulle leggi di settore stabiliti dalla Giunta Provinciale con la delibera di approvazione del nel "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021", utilizzando il budget per le attività di livello locale stabilito per il 2020 con accertamento al capitolo 211205 e in parte con la compartecipazione ai servizi dovuta dagli utenti;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034, come modificata dal D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Tione di Trento, **30 DIC 2019**



Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
- MICHELA FIORONI -

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE – PROVINCIA DI TRENTO

27 LUGLIO 2007 N. 13 "POLITICHE SOCIALI NELLA PROVINCIA DI TRENTO".
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE A FAVORE DI
PERSONE DISABILI - CIG Z922B608D6

TRA LE PARTI:

1. la Comunità di Valle delle Giudicarie con sede legale in Tione – Via P. Gnesotti, 2 - C.F. 95017360223 e P. IVA 02148200229, rappresentata per la firma del presente atto dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale dott.ssa Michela Fioroni, domiciliata per la carica presso la sede a Tione di Trento, via Padre Gnesotti n. 2, ed a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 6241/4.3 di data 20 giugno 2018 fino allo scadere del mandato amministrativo in corso ed in esecuzione della propria determinazione n. _____ di data 30 dicembre 2019;

E

2. Cooperativa Sociale "CO.GE.S.S." Onlus, codice fiscale n. 02817830173, con sede legale a 25070 - BARGHE (Bs) in Via Stoppini, 26, rappresentata per la firma del presente atto da Tosana Angelo nato a Breno (Bs), il 30/10/1987 quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- La L.P. 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" regola i servizi socio-assistenziali di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante: a) l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006; b) l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l'utilizzo di buoni di servizio; c) l'affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 21.10.2016, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale" e successive deliberazioni di aggiornamento n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018, n. 1985 del 12.10.2018, n. 1116 del 29 luglio 2019, e n. 1809 di data 14 novembre 2019, sono state, da ultimo, definite le specifiche attività

socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019-2021 da destinare alle Comunità per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza;

- ai sensi del comma 5 del citato art. 22 della L.P. 13/2007 l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;
- con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018 n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito denominato "Regolamento di esecuzione", la cui disciplina è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- i rapporti giuridici che non sono oggetto di proroga *ex lege* in quanto non regolati da una convenzione stipulata ai sensi delle L.P. 14/1991 e L.P. 35/1983, ad oggi in essere con i vari soggetti affidatari dei servizi socio-assistenziali finanziati a bilancio su base annua, risultano in scadenza alla data del 31.12.2018;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 6 della L.P. 13/2007 e dell'art. 21 comma 2 del Regolamento di esecuzione, in sede di prima applicazione si considerano autorizzati e accreditati, in conformità agli articoli 19 e 20 dello stesso, i soggetti che alla data del 1° luglio 2018 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento;
- gli articoli 19 e 20 del Regolamento di esecuzione disciplinano nello specifico i casi in cui i soggetti si considerano rispettivamente autorizzati ed accreditati transitoriamente per i servizi già funzionanti alla data del 1° luglio 2018, richiedendo l'invio da parte degli stessi, entro il 31 dicembre 2018, di una comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento, nella quale vengono indicati i rapporti in essere, i servizi svolti e le eventuali strutture presso le quali si svolge il servizio, al fine di ricondurre i servizi erogati alle aggregazioni funzionali o alle altre tipologie di servizio previste ai sensi del nuovo Regolamento di esecuzione, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti minimi e dei requisiti di qualità ulteriori, nonché di presentare domanda di autorizzazione e di accreditamento entro il termine del 30 giugno 2021;
- nelle more della verifica degli adempimenti da parte dei suddetti soggetti ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento transitorio e della fase istruttoria necessaria per la pubblicazione da parte del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dell'elenco dei soggetti autorizzati ed accreditati transitoriamente, si rende necessario provvedere a dare continuità ai rapporti in essere al 1° luglio 2018 ed in scadenza il 31 dicembre 2018, al fine di assicurare

continuità assistenziale agli utenti, a garanzia dell'imprescindibile interesse pubblico, in particolare delle fasce di cittadini più vulnerabili;

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sono state approvate le linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali ai sensi dell'art. 53 della L.P. 13/2007;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, sopra citata, prevede, tra l'altro, a garanzia delle continuità dei servizi, per i rapporti di prossima scadenza esclusi dalla proroga *ex lege* delle convenzioni pluriennali stipulate sulla base della L.P. 35/1983 e L.P. 14/1991, la stipula di una "convenzione ponte" prevista dall'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007;
- da ultimo, con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità delle Giudicarie nr. 183 del 21 dicembre 2018 sono stati approvati la ricognizione delle attività e interventi socio-assistenziali della Comunità delle Giudicarie, nonché il presente schema di "convenzione ponte", che regola i rapporti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1) alla stessa deliberazione, la cui decorrenza esperisce il 31.12.2018;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e nel rispetto di quanto sopra indicato, stipulano la seguente:

CONVENZIONE

Art. 1 – OGGETTO

1. La Comunità delle Giudicarie, di seguito denominata "Comunità", come sopra rappresentata, affida a Cooperativa Sociale "CO.GE.S.S." Onlus, di seguito denominata "soggetto gestore", che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la gestione del servizio residenziale a favore di persone disabili tramite Comunità socio sanitaria a Idro.
2. La presente convenzione consiste in un accordo amministrativo con valore negoziale, stipulato ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e dell'art. 11 della L. 241/1990, in combinato disposto.
3. Il soggetto gestore si obbliga a gestire il servizio, alle condizioni definite nella presente convenzione e con le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, recante "Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività di livello locale per il triennio 2019-2021" e successiva deliberazione di aggiornamento n. 1809 di data 14 novembre 2019, in cui sono definiti, tra l'altro, i destinatari degli interventi, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione, l'attuazione e l'accesso agli stessi.

Art. 2 – DURATA

1. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2020 salvo che prima di tale data si definiscano e si concludano le procedure di affidamento del servizio, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018, che in ogni caso non dovranno superare il termine del 30.06.2021.

Art. 3 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

2. Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile dell'esecuzione del presente atto è la dott.ssa Michela Fioroni, responsabile Servizio socio assistenziale della Comunità.

Art. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio avviene nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Servizio per le politiche sociali e abitative della Comunità e delle direttive provinciali in materia.
2. Il soggetto gestore è tenuto a prestare la massima disponibilità al fine di realizzazione il percorso di valutazione e monitoraggio del servizio ed a collaborare con i referenti della Comunità per la verifica delle attività svolte.

Art. 5 – FINANZIAMENTO

1. Il finanziamento annuo per l'attività di servizio, riconosciuto al soggetto gestore e a carico della Comunità, è pari a euro 29.380,00 IVA esclusa.
2. L'importo di cui sopra è da considerare una stima su base annua, utile ai soli fini della tracciabilità della procedura di affidamento; esso sarà oggetto di rideterminazione, in corso d'anno e per gli anni successivi, in funzione degli indicatori di servizio, secondo le modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale del 21.10. 2016 n. 1863, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale" e nelle successive deliberazioni di aggiornamento del 22.09.2017 n. 1548, del 20.07.2018 n. 1292, n. 1116 del 29 luglio 2019, e n. 1809 di data 14 novembre 2019, sopra citate.
3. In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, ai sensi della Legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, dal 31 marzo 2015, il pagamento dei corrispettivi del servizio avverrà da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità, dietro presentazione da parte del soggetto gestore, entro i termini di cui al precedente comma 2, di idonea fattura elettronica recante il codice CIG indicato nell'incipit della presente convenzione e il codice univoco ufficio 8UXYFI

Art. 6 – OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE E SICUREZZA

1. Nella gestione del servizio, il soggetto gestore deve osservare, per il personale impiegato, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona

stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In particolare, il soggetto gestore s'impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni e quelle che tutelano il lavoro dei disabili (Legge 12.02.1999 n. 68). Prima di procedere ai pagamenti a favore del soggetto gestore, la Comunità verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente del soggetto gestore, la Comunità tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, applicando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il soggetto gestore dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi INPS ed INAIL della Provincia di Trento.

Art. 7 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.
2. Il soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto gestore durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.
4. Per gli scopi di cui sopra il soggetto gestore s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO, da consegnare alla Comunità entro la data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il soggetto gestore assume, ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati, limitatamente ai dati necessari all'espletamento del servizio affidato.

2. I compiti, con relative istruzioni, e la responsabilità connessi all'espletamento del suddetto incarico sono comunicati dal titolare del trattamento con specifico e distinto atto.

Art. 9 – TRACCIABILITÀ

1. Il soggetto gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, come modificata con D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 17.12.2010, n. 217. A tal fine il soggetto gestore si obbliga a comunicare alla Comunità gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del suddetto art. 3, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto gestore, con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità delle Giudicarie n. 4 del 20 gennaio 2015. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente della Comunità può costituire causa di risoluzione della convenzione. La Comunità, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano presentate o risultino non accoglibili, la Comunità procede alla risoluzione della convenzione e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.P. 13/2007, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Art. 12 – DOMICILIO SPECIALE

1. Per ogni effetto della presente convenzione il soggetto gestore elegge domicilio

nell'ambito territoriale della Comunità, e si obbliga a comunicare alla Comunità l'esatto indirizzo e qualsiasi variazione del predetto domicilio che dovesse verificarsi nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 13 – ONERI FISCALI

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della parte II della Tariffa allegata al DPR 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972, che si intende posta a carico del soggetto gestore.

Art. 14 – CONTROVERSIE

1. La Comunità si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., ed all'esecuzione d'ufficio, a spese del soggetto gestore, in caso di inadempimento delle obbligazioni qui assunte. La Comunità si riserva la facoltà di risolvere immediatamente la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato, ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, difformità sostanziale nella realizzazione di quanto previsto dal progetto di servizio, secondo quanto definito dalla disciplina provinciale in materia.
2. In caso di risoluzione al soggetto gestore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione. Il provvedimento di risoluzione della convenzione sarà regolarmente notificato.

Art. 15 – RICHIAMI

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si richiamano le norme del codice civile e la normativa contrattuale di settore.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia inerente la presente convenzione il foro competente è quello di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto.

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

dott.ssa Michela Fioroni

Cooperativa Sociale "CO.GE.S.S." Onlus

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.